

tadino, paghi qualche cosa; ci metta del suo qualche cosa. Naturalmente, egli verrà ad apprezzare tanto più questo diritto, quanto più gli costa. Pur troppo avviene così: gli uomini si affeziono alle cose, quanto più costano loro, e meno apprezzano le cose che troppo facilmente hanno.

D'altra parte, in tutto quanto il nostro sistema giudiziario, vediamo spesso certi rimedi subordinati alla anticipazione di un deposito. Ripeto, però, che questa non è questione fondamentale. In ciò io sarei remissivo, e credo che la Commissione sarà remissiva.

Dopo ciò, prego la Camera di voler considerare che le obiezioni che sono state fatte e in un senso e in un altro, mostrano che l'azione popolare è egualmente lontana dai due estremi viziosi. A coloro che la vorrebbero proprio nella sua pura e semplice idealità, nell'antica forma di Roma, io dico: non chiedete troppo; alla Camera io dico: se voi approvate l'azione popolare quale noi proponiamo, otterrete un gran vantaggio morale perchè educerete sempre più nel cittadino italiano il sentimento del diritto. (*Benissimo!*)

**Cucchi Luigi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Cucchi Luigi.** Inviterei l'onorevole Commissione ad osservare se non convenisse mutare un pochino la dicitura della prima parte dell'articolo in discussione, facendo sua eventualmente la modificazione, giacchè non potrei, vietandomelo il regolamento, proporla da solo.

L'articolo dice: "Ogni cittadino che appartenga al Comune, ai termini dell'articolo 62, può esercitare, ecc. „ Questa dizione lascia credere che si tratti di ogni cittadino di cui si parli nell'articolo 62. E siccome invece devesi ritenere che ogni cittadino può spiegare l'azione giudiziaria, parmi che la correttezza dell'espressione si potrebbe meglio ottenere dicendo: "ogni cittadino del Comune, ancorchè vi appartenga ai sensi dell'articolo 62, può, ecc. „ inquantochè è assai diversa la espressione che lascia supporre che solo il cittadino il quale appartiene, ai termini dell'articolo 62, al Comune, possa promuovere l'azione giudiziale. Spero di non essermi male spiegato e la Commissione accetterà questa lieve modificazione, onde le leggi siano più chiare e più tassative là dove lo possono essere, io non avrò che a ringraziarla della sua accettazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti Cesare.

**Sanguinetti Cesare.** Perdoni la Camera se per la prima volta che ho l'onore di parlare dinnanzi ad essa mi permetto una replica, che però sarà bre-

vissima. Ma io non posso esimermi dal rispondere almeno una parola ad un appunto fattomi dall'onorevole Spirito e ad alcune delle principali osservazioni che mi ha rivolte l'onorevole relatore della Commissione.

La osservazione dell'onorevole Spirito colpiva a fondo i rilievi che io presentava in ordine all'ultimo comma dell'articolo 67 del disegno della Commissione, poichè parve all'onorevole Spirito che fosse, ripeterò le sue parole, assai grave, anzi *eccessivo* il consentire all'attore popolare ciò che si consente ad un privato qualsiasi.

Alle osservazioni dell'onorevole Spirito hanno però già risposto per me i Commissari egregi della legge, quando hanno ammesso l'azione popolare, hanno consentito l'esperimento dell'azione civile a coloro, che non avendone i mezzi, ricorrono al gratuito patrimonio, e ne hanno altresì accordato lo sperimento in fede penale; mentre la sola discrepanza che è fra me e la Commissione consiste in una parte sola dell'esercizio dell'azione popolare, cioè in quella parte che riguarda il suo completo sviluppo in quest'ultima sede.

La Commissione la vuole limitata al giudizio orale, al pubblico dibattimento; io invece penso, e coll'autorevole compagnia della relazione ministeriale, che si abbia a consentirne lo sperimento anche durante l'istruttoria, cioè prima del pubblico dibattimento.

Tutta la divergenza è qui. Vede quindi l'onorevole Spirito, e ben comprende da quel grave e profondo giuriconsulto che egli è, che io sono ben lungi dall'aver con ciò proposto un eccesso. Io non ho accennato che a quanto avrebbe dovuto formare il naturale e necessario complemento dell'esperimento dell'azione in questa particolare sede che è la penale: e d'altronde mi sembrava e mi sembra contraddittorio che una volta che era concesso il diritto, fosse poi, almeno in buona parte, impedito a colui al quale la concessione vien fatta di farlo valere mediante la somministrazione di quei mezzi di prova che sono indispensabili, onde l'esercizio del diritto possa spiegare tutta la sua attività giuridica, tutta la sua efficacia sotto l'aspetto e penale e civile.

Alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore non risponderò che brevissime parole.

Debbo anzitutto compiacermi (ed anche questa è risposta decisiva all'onorevole Spirito) che l'onorevole relatore abbia ammesso che io son ben lontano da un eccesso qualsiasi; tanto è vero che egli, se non vi fossero ragioni di opportunità, se non vi fosse quello che egli chiamò, con frase precisa, il senso pratico del diritto, con-